



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2931 di data 29 marzo 2021

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione alla realizzazione di un nuovo percorso pedonale estivo tra il rifugio "Des Alpes" e la località "Gabia", nella Skiarea del Col Rodella, in Comune di Campitello di Fassa.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|---|
| -Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| -Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| -Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste |
| -Alberto CIPRIANI | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| -Claudio PALLAORO | componente supplente APPA – Settore qualità ambientale |
| -Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| -Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| -Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani |
| -Ermanno BERTUZZI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi, Stefano Gatti e Sara Bonazza del Servizio impianti a fune e piste da sci e Matteo Merzliak del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 21 maggio 2020, con la quale la S.I.T.C. Società Incremento Turistico Canazei S.p.A., con sede in Canazei, Strèda de Pareda, 67, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione alla realizzazione di un nuovo percorso pedonale estivo tra il rifugio "Des Alpes" e la località "Gabia" nella Skiarea del Col Rodella, in Comune di Campitello di Fassa.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma dell'ing. Andrea Boghetto datati novembre 2019, successivamente integrati, su ripetuta richiesta della Commissione, con documentazione pervenuta rispettivamente in giugno 2020 e marzo 2021.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un nuovo percorso pedonale estivo tra il rifugio "Des Alpes" e la località "Gabia" per permettere agli escursionisti, che dalla stazione di monte della funivia che sale da Campitello, si trovano a dover affrontare una discesa molto ripida (pendenza media del 24% con picchi del 27%) verso la località "Gabia", sulla strada sterrata utilizzata dal personale della società esercente per la manutenzione degli impianti funiviari. Il nuovo percorso pedonale si sviluppa per 480 m con una pendenza media del 17%; dal rifugio "Des Alpes", a quota 2.395 m s.l.m., nei primi 100 m sulla sinistra del tracciato del bike park esistente. A quota 2.380 m s.l.m. circa il sentiero si scosta dal bike park e, compiendo due tornanti lungo la pista da sci, prosegue fino a raggiungere la località "Gabia" a quota 2313 m s.l.m. Viene realizzato mediante l'asportazione della cotica erbosa ed il costipamento del materiale sottostante e, lungo tutto il tracciato, viene posato uno strato di materiale legante. Le acque di scorrimento sul versante sono gestite mediante una trincea drenante posizionata sul lato a monte del sentiero. Il successivo smaltimento avviene attraverso il collettamento nella rete delle acque bianche esistente.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la S.I.T.C. Società Incremento Turistico Canazei S.p.A., con sede in Canazei, Strèda de Pareda, 67, alla realizzazione di un nuovo percorso pedonale estivo tra il rifugio “Des Alpes” e la località “Gabia”, nella Skiarea del Col Rodella, in Comune di Campitello di Fassa, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest’ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l’avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
5. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio foreste per il controllo di competenza;
6. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AN/fr